

Sentenza n. 1651 del 13 ottobre 2004

Pubblica udienza del: 23 giugno 2004

Presidente dott. Bruno Amoroso

Relatore dott. Galileo Omero Manzi

TESTO:

“SENTENZA

sul ricorso n.668 del 2003 proposto dalla ***, con sede in Cingoli (MC), in persona del rappresentante legale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ranieri Felici e Antonella Bedetti, elettivamente domiciliato in Ancona, presso la Segreteria del T.A.R.;

contro

- la REGIONE MARCHE, in persona del Presidente pro-tempore della Giunta Regionale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Costanzi e Laura Simoncini del Servizio Legale, presso il cui Ufficio è elettivamente domiciliato in Ancona, alla Via Giannelli n.36;

- il DIRIGENTE della REGIONE MARCHE, RESPONSABILE del SERVIZIO DECENTRATO AGRICOLTURA e ALIMENTAZIONE di MACERATA, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del provvedimento n.7298 del 13.12.2002, a firma del Dirigente della Regione Marche, Responsabile del Servizio Decentrato Agricoltura e Alimentazione di Macerata, con cui è stata dichiarata non ricevibile la domanda presentata dalla ditta ricorrente di ammissione a contributi finanziari comunitari per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui al Piano di Sviluppo Ru-

rale della Regione Marche approvato con delibera della Giunta Regionale n.1221 del 2.7.2002, Misura G;

- della comunicazione n.1342 del 28.5.2003, a firma del Dirigente Regionale del Servizio Sviluppo e Gestione delle Attività Agricole e Rurali, con cui è stata respinta l'istanza di riesame della suddetta determinazione di irricevibilità della domanda di contributi finanziari avanzata dalla società ricorrente;

- di tutti gli atti preparatori, strumentali e funzionalmente connessi e conseguenti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 23 giugno 2004, il Consigliere Galileo Omero Manzi;

Uditi gli avv.ti A.Bedetti e R.Felici per la parte ricorrente e l'avv. P.Costanzi per l'Amministrazione regionale resistente;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

...omissis...

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto, stante la ritenuta fondatezza delle dedotte censure di violazione del bando che regola il procedimento di assegnazione di contributi finanziari pubblici negati con gli atti impugnati, a causa dell'asserita irricevibilità della domanda presentata dalla società ricorrente, giustificata dalla considerata incompletezza degli elaborati grafici allegati alla stessa.

Al riguardo, giova precisare che la ditta ricorrente ha richiesto di beneficiare

dell'erogazione di fondi CEE per la realizzazione di investimenti mirati all'adeguamento tecnologico di propri impianti di deposito ed essiccazione di cereali, mediante la realizzazione di tutta una serie di opere edilizie e tecnologiche descritte minuziosamente in apposito computo metrico estimativo allegato alla domanda di ammissione al beneficio contributivo, presentata ai competenti uffici periferici della Regione Marche, corredata anche da una planimetria recante l'indicazione dei manufatti esistenti oggetto di manutenzione.

Tale domanda è stata dichiarata irricevibile per mancanza dei previsti elaborati grafici richiesti dal bando.

Ritiene tuttavia il Collegio che tale disposta esclusione della ditta ricorrente dalla possibilità di concorrere all'erogazione degli aiuti finanziari previsti dal sopraordinato bando regionale sia da considerare illegittimo, in quanto viziata sotto il profilo della violazione del bando di gara e per errore dei presupposti.

A tale riguardo, va tenuto presente che per quanto concerne le regole da rispettare per la presentazione della domanda di ammissione al contributo suddetto, il punto 11.1.1 del bando prevedeva la sua redazione su apposito modello unico predisposto dagli Uffici regionali, con obbligo di allegazione di un computo metrico estimativo delle opere edilizie che si intendevano realizzare con l'intervento programmato per il quale veniva richiesto il finanziamento, nonché di elaborati grafici relativi alle stesse opere, il tutto a firma di un tecnico abilitato.

Giova in proposito precisare inoltre che, mentre per il computo metrico il bando era estremamente preciso nell'indicazione delle sue diverse voci e del loro contenuto, per quanto riguarda invece l'adempimento relativo allegazione degli elaborati grafici, si presentava vago e generico nel fornire le relative indicazioni in ordine al loro contenuto ed alla loro tipologia, per cui, obiettivamente, a fronte

dell'accennata genericità di tale prescrizione, ritiene il Collegio che, ai fini dell'ammissibilità della domanda, dovesse ritenersi sufficiente anche l'allegazione della semplice planimetria prodotta dalla società ricorrente, recante soltanto la rappresentazione nella planimetria allegata degli impianti esistenti nell'unità produttiva aziendale di stoccaggio ed essiccazione di cereali (silos di stoccaggio, cabina elettrica, caldaia dell'impianto di riscaldamento, ecc.), con la indicazione degli interventi di manutenzione edilizia e tecnologica da realizzare su dette strutture (nuovo basamento interno ai silos, sostituzione dell'attuale copertura del capannone adibito all'essiccazione dei cereali trattati, ecc.).

Infatti, dal momento che il bando al punto 1.2.6. si limitava a richiedere semplicemente la presentazione di elaborati grafici riguardanti le opere edili per la cui esecuzione venivano richiesti i contributi finanziari pubblici, senza nulla precisare se gli stesi dovevano riprodurre in pianta i vari piani delle costruzioni, le sezioni trasversali e longitudinali dei diversi corpi di fabbrica ed i prospetti interni, ritiene il Collegio che la sola presentazione della planimetria raffigurante in pianta gli edifici ed i silos costituenti la struttura produttiva aziendale oggetto di domanda di finanziamento, con la contestuale indicazione, sempre nella stessa planimetria, del tipo di intervento edilizio programmato sui diversi corpi di fabbrica, rappresentasse a adempimento sufficiente della formalità imposta dal bando.

Il convincimento del Collegio in tal senso risulta avvalorato, oltre che dalla mancanza di ulteriori prescrizioni al riguardo imposte dal bando, dall'ulteriore circostanza che i dati e le indicazioni riportate sulla planimetria allegata alla domanda di finanziamento potevano comunque essere sufficientemente integrati con la minuziosa descrizione delle diverse tipologie di lavori edilizi e di opere

tecnologiche oggetto di intervento riportata nel computo metrico estimativo, pure allegato alla domanda, senza contare poi che, in ogni caso, il bando al punto 11.3.1, imponeva agli organismi preposti all'istruttoria della pratica il dovere di richiedere l'integrazione della documentazione prodotta dai soggetti richiedenti il contributo finanziario pubblico, in caso di incompletezza della stessa.

Donde, alla luce di quanto precisato, illegittimo, in quanto elusivo delle prescrizioni del bando e dell'accennato dovere di integrazione documentale imposto dallo stesso, deve essere valutato l'operato degli organi regionali formalizzato con gli atti oggetto di impugnazione in questa sede, con i quali si è dato luogo alla dichiarazione di irricevibilità della domanda di finanziamento pubblico avanzata dalla società ricorrente, poiché, come si è avuto modo di evidenziare, la stessa risultava avere comunque adempiuto all'obbligo di allegazione documentale previsto al punto 11.2.6, per quanto riguarda la presentazione di elaborati grafici relativi alla rappresentazione planimetrica, seppure in modo minimale, degli interventi per i quali veniva avanzata la richiesta di finanziamenti pubblici.

Per cui, la relativa domanda doveva essere ritenuta rituale e, quindi, ammissibile, tenuto anche conto dell'ulteriore circostanza che per completare in sede istruttoria gli elementi valutativi della domanda l'Amministrazione era comunque facoltizzata a richiedere ulteriori integrazioni notiziali e documentali in adempimento di un preciso dovere procedimentale imposto dallo stesso bando (punto.11.3.1) e più in generale anche dall'art. 6 della legge n.241 del 1990 sul procedimento amministrativo che assegna al responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa (Cons. St., sez.IV, 17 dicembre 1998,

n.1815; TAR Lombardia, BS, 23 dicembre 2002, n.2258; TAR Piemonte, sez.I, 26 febbraio 2003, n.318).

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve dunque essere accolto con il conseguente annullamento dei provvedimenti con il medesimo impugnati.

Sussistono nel contempo giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.”